

Al comma 1, sostituire le parole: maggiorazioni di retribuzione con la seguente: retribuzioni.

***1. 15.** Mammola.

Al comma 1, dopo le parole: lavoro straordinario aggiungere le seguenti: , non superiori a trenta ore mensili.,

1. 5. Boghetta.

Al comma 1, dopo le parole: lavoro straordinario aggiungere le seguenti: , se non vengono superati i limiti di ore consentite dal contratto collettivo medesimo.,

1. 6. Boghetta.

Al comma 1, sostituire le parole: agli autisti con le seguenti: ai dipendenti.

1. 16. Mammola.

Al comma 1, dopo le parole: agli autisti aggiungere le seguenti: dei veicoli.

1. 24. Mammola.

Al comma 1, dopo le parole: agli autisti aggiungere le seguenti: addetti alla guida.

1. 7. Duca.

Al comma 1, sostituire le parole: autorizzate all'autotrasporto di merci con le seguenti: munite di autorizzazione all'autotrasporto di cose ai sensi dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

1. 17. Mammola.

Al comma 1, sostituire le parole: autorizzate all'autotrasporto di merci con le seguenti: di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei paesi

dell'Unione europea ed in regola con l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci.

1. 11. Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: per conto di terzi aventi sede in uno dei paesi dell'Unione europea.

1. 13. Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: per conto di terzi.

1. 12. Bosco, Chincarini, Caparini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Le sanzioni previste dall'articolo 58 della legge 6 giugno 1974, n. 298, non si applicano al vettore se l'infrazione viene accertata posteriormente all'attivazione, da parte del vettore stesso, dell'azione per ottenere dal mittente le differenze tariffarie, ovvero all'atto della richiesta al comitato provinciale del visto sul conteggio tariffario presentato allo stesso comitato ai sensi dell'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.

1. 18. Mammola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, i premi di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, non possono subire all'atto del rinnovo annuale del relativo contratto aumenti superiori all'incremento delle tariffe obbligatorie di trasporto di cui al Titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, disposto durante il periodo di validità del precedente contratto di assicurazione dal Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'articolo 53 della medesima legge 6 giugno 1974, n. 298.

1. 19. Mammola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Fino a quando non saranno soprasse le tariffe obbligatorie di cui al Titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, il Ministro dei trasporti e della navigazione emana entro il 31 dicembre di ciascun anno il decreto di adeguamento alle tariffe in vigore previsto dall'articolo 53 della medesima legge 6 giugno 1974, n. 298, in misura non inferiore al tasso programmato di inflazione aumentato di un numero di punti percentuale non inferiore al cinquanta per cento del tasso di aumento del prezzo del gasolio verificatosi nel corso dell'anno.

1. 20. Mammola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 79, comma 8, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: « Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi » sono aggiunte le seguenti: « con ricavi non superiori a 900 milioni di lire ».

1. 23. Mammola, Bosco, Savarese.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 48, comma 6, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « del 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « del 45 per cento ».

1. 14. Bosco, Chincarini, Caparini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Al fine di non determinare un peggioramento del trattamento pensionistico dei lavoratori, la differenza fra l'entità dei contributi a carico delle imprese per il lavoro straordinario o per le indennità di trasferta derivante dall'applicazione

delle norme di cui al comma 1 e quella prevista prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge è posta a carico dello Stato.

1. 21. Mammola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. La diminuzione della contribuzione previdenziale sulla retribuzione straordinaria o sul trattamento retributivo per il lavoro in trasferta conseguente all'applicazione delle norme di cui al comma 1 non comporta in nessun caso peggioramenti del trattamento pensionistico del dipendente.

1. 22. Mammola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Tali misure sono alternative alla riduzione dei pedaggi autostradali.

1. 9. Boghetta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Tali misure decadono in presenza di riduzioni di pedaggi autostradali.

1. 10. Boghetta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Tali norme non sono applicabili per i percorsi aventi origini e destinazioni estere, esclusi i trasporti tra regioni transfrontaliere.

1. 8. Boghetta.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. La lettera e) del comma 3 dell'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è abrogata.

1. 01. Mammola.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. La lettera *f*) del comma 3 dell'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è abrogata.

1. 02. Mammola.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. La lettera *g*) del comma 3 dell'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è abrogata.

1. 03. Mammola.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. La lettera *h*) del comma 3 dell'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è sostituita dalla seguente:

« *h)* alla redazione dell'elenco degli iscritti della provincia all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e delle altre funzioni connesse di cui all'articolo 9, lettera *b*), della legge 6 giugno 1974, n. 298 ».

1. 04. Mammola.

ART. 2.

Sopprimere il comma 1.

2. 1. Boghetto.

Al comma 1, sostituire le parole: lire 45.500 e lire 81.000 *con le seguenti:* lire 55.000 e lire 91.000.

2. 33. Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, sostituire le parole: lire 45.500 e lire 81.000 *con le seguenti:* lire 50.000 e lire 81.500.

2. 34. Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, sostituire le parole: 45.500 *con le seguenti:* 60.000.

2. 2. Boghetto.

Al comma 1, sostituire le parole: 45.500 *con le seguenti:* 36.000.

2. 3. Boghetto.

Al comma 1, sostituire le parole: 45.500 *con le seguenti:* 40.000.

2. 4. Boghetto.

Al comma 1, sostituire le parole: 45.500 *con le seguenti:* 50.000.

2. 5. Boghetto.

Al comma 1, sostituire le parole: 81.000 *con le seguenti:* 110.000.

2. 6. Boghetto.

Al comma 1, sostituire le parole: 81.000 *con le seguenti:* 105.000.

2. 7. Boghetto.

Al comma 1, sostituire le parole: 81.000 *con le seguenti:* 103.000.

2. 8. Boghetto.

Al comma 1, sostituire le parole: 81.000 *con le seguenti:* 100.000.

2. 9. Boghetto.

Al comma 1, sostituire le parole: 81.000 *con le seguenti:* 97.000.

2. 10. Boghetto.

Al comma 1, sostituire le parole: 81.000 *con le seguenti:* 95.000.

2. 11. Boghetto.

Al comma 1, sostituire le parole: 81.000 con le seguenti: 90.000.

2. 12. Boghetta.

Al comma 1, sostituire le parole: 81.000 con le seguenti: 88.000.

2. 13. Boghetta.

Al comma 1, sostituire le parole: 81.000 con le seguenti: 85.000.

2. 14. Boghetta.

Al comma 1, sostituire le parole: 81.000 con le seguenti: 82.000.

2. 15. Boghetta.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali misure non sono applicabili per i percorsi aventi origini e destinazioni estere, esclusi i trasporti fra regioni transfrontaliere.

2. 16. Boghetta.

Sopprimere il comma 2.

2. 17. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole da: lettere a), b) e c) fino alla fine del comma con le seguenti: lettere a) e b), le parole « 41 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « 88 miliardi », le parole: « 23 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « 96 miliardi » e sono aggiunte, in fine, le parole: « ivi inclusi i premi speciali unitari per tutte le imprese di autotrasporto i cui soci effettuino personalmente trasporti ».

2. 44. Mammola.

Al comma 2, sostituire le parole da: lettere a), b) e c) fino alla fine del comma con le seguenti: lettere a) e b), le parole « 41 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « 89 miliardi », le parole: « 23 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « 90 miliardi » e sono aggiunte, in fine, le parole: « , ivi inclusi i premi speciali unitari per artigiani e soci delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice se anch'essi effettuano personalmente trasporti, anche in caso di contabilità non separata ».

2. 43. Mammola.

Al comma 2, sostituire le parole da: lettere a), b) e c) fino alla fine del comma, con le seguenti: lettere a) e b), le parole « 41 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « 77 miliardi », le parole: « 23 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « 84 miliardi » e sono aggiunte, in fine, le parole: « ivi inclusi i premi speciali unitari per artigiani e per i soci delle società in nome collettivo se anch'essi effettuano personalmente trasporti, anche in caso di contabilità non separata ».

2. 45. Mammola.

Al comma 2, sostituire le parole: lettere a), b) e c) con le seguenti: lettere a) e b).

Conseguentemente, sostituire le parole: e le parole « 90 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « 130 miliardi » con le seguenti: e sono aggiunte, in fine, le parole: « ivi inclusi i premi speciali unitari in vigore per gli artigiani, i soci delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice se anch'essi effettuano personalmente trasporti, anche in caso di contabilità non separata ».

*** 2. 18.** Ciapusti.

Al comma 2, sostituire le parole: lettere a), b) e c) con le seguenti: lettere a) e b).

Conseguentemente, sostituire le parole: e le parole « 90 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « 130 miliardi » con le seguenti: e sono aggiunte, in fine, le parole: « ivi inclusi i premi speciali unitari in vigore per gli artigiani, i soci delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice se anch'essi effettuano personalmente trasporti, anche in caso di contabilità non separata ».

* **2. 46.** Mammola.

Al comma 2, sostituire le parole: 75 miliardi con le seguenti: 42 miliardi.

2. 19. Boghetto.

Al comma 2, sostituire le parole: 75 miliardi con le seguenti: 50 miliardi.

2. 20. Boghetto.

Al comma 2, sostituire le parole: 75 miliardi con le seguenti: 90 miliardi.

2. 35. Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 2, sostituire le parole: 75 miliardi con le seguenti: 60 miliardi.

2. 21. Boghetto.

Al comma 2, sostituire le parole: 75 miliardi con le seguenti: 81 miliardi.

2. 36. Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 2, sostituire le parole: 75 miliardi con le seguenti: 70 miliardi.

2. 22. Boghetto.

Al comma 2, sostituire le parole: 75 miliardi con le seguenti: 74 miliardi.

2. 23. Boghetto.

Al comma 2, sostituire le parole: 83 miliardi con le seguenti: 24 miliardi.

2. 24. Boghetto.

Al comma 2, sostituire le parole: 83 miliardi con le seguenti: 30 miliardi.

2. 25. Boghetto.

Al comma 2, sostituire le parole: 83 miliardi con le seguenti: 35 miliardi.

2. 26. Boghetto.

Al comma 2, sostituire le parole: 83 miliardi con le seguenti: 130 miliardi.

2. 37. Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 2, sostituire le parole: 83 miliardi con le seguenti: 43 miliardi.

2. 27. Boghetto.

Al comma 2, sostituire le parole: 83 miliardi con le seguenti: 55 miliardi.

2. 28. Boghetto.

Al comma 2, sostituire le parole: 83 miliardi con le seguenti: 65 miliardi.

2. 29. Boghetto.

Al comma 2, sostituire le parole: 83 miliardi con le seguenti: 70 miliardi.

2. 30. Boghetto.

Al comma 2, sostituire le parole: 83 miliardi con le seguenti: 93 miliardi.

2. 38. Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 2, sostituire le parole: 83 miliardi con le seguenti: 82 miliardi.

2. 31. Boghetto.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali misure non sono applicabili per i percorsi aventi origini e destinazioni estere, esclusi i trasporti fra regioni transfrontaliere.

2. 32. Boghetta.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-bis. Ai veicoli delle imprese di autotrasporto di merci che esercitano professionalmente servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi, si applica una riduzione dei pedaggi autostradali pari al 20 per cento indipendentemente dal volume di fatturato annuale delle imprese stesse.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano anche alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei paesi dell'Unione europea ed in regola con l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci.

2-quater. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 2-bis e 2-ter, si provvede mediante utilizzo di quota parte del maggior gettito conseguito in relazione ai versamenti periodici della relativa imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente decreto-legge.

2. 39. Bosco, Chincarini, Caparini.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-bis. Per i veicoli delle imprese di autotrasporto di merci che esercitano professionalmente servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi, i premi assicurativi sono equiparati a quelli previsti per il trasporto in conto proprio.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano anche alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei paesi dell'Unione europea ed in regola con l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci.

2-quater. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 2-bis e 2-ter, si provvede mediante utilizzo di quota parte del

maggior gettito conseguito in relazione ai versamenti periodici della relativa imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente decreto-legge.

2. 40. Bosco, Chincarini, Caparini.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la tabella 1, allegata al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 29 giugno 1988, allo scopo di collocare la voce di tariffa 9121 della tariffa premi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 18 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 30 giugno 1988, e successive modificazioni, nella quinta classe di rischio.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano anche alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei paesi dell'Unione europea ed in regola con l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci.

2-quater. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 2-bis e 2-ter, si provvede mediante utilizzo di quota parte del maggior gettito conseguito in relazione ai versamenti periodici della relativa imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente decreto-legge.

2. 41. Bosco, Chincarini, Caparini.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-bis. Alle imprese di autotrasporto di merci che esercitano professionalmente servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi, che procedono all'assunzione di personale con meno di trenta anni, residente nella regioni in cui ha sede l'impresa stessa, è riconosciuto uno sgravio contri-

butivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a loro carico per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore.

2-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2-bis, si provvede mediante utilizzo di quota parte del maggior gettito conseguito in relazione ai versamenti periodici della relativa imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente decreto-legge.

2. 42. Bosco, Chincarini, Caparini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Alle imprese, organizzate in forma di ditta individuale o società di persone, autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi in regime naturale di contabilità ordinaria si applicano le deduzioni forfetarie di cui all'articolo 79, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La prova del trasporto eseguita direttamente dall'imprenditore o dal socio viene fornita, a richiesta degli uffici, dai risultati del cronotachigrafo di cui all'articolo 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni o dal documento di trasporto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1996, n. 472, nei casi in cui non sussista l'obbligo del cronotachigrafo.

2. 47. Mammola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, la parola: « autovetture » è sostituita dalla seguente: « autoveicoli ».

*** 2. 01.** Savarese, Bocchino.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 28 marzo 2000,

n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, la parola: « autovetture » è sostituita dalla seguente: « autoveicoli ».

*** 2. 017.** Mammola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. I pedaggi autostradali sono ridotti del 50 per cento alle imprese proprietarie di veicoli che esercitino l'attività di trasporto di cose per conto di terzi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che abbiano sede in paesi dell'Unione europea e che siano in regola con le norme riguardanti l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, utilizzando parzialmente il relativo accantonamento del medesimo Ministero.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 09. Mammola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. I pedaggi autostradali sono ridotti del 45 per cento ai veicoli appartenenti ad imprese che esercitino l'attività di trasporto di cose per conto di terzi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che abbiano sede in paesi dell'Unione europea

e che siano in regola con le norme riguardanti l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, utilizzando parzialmente il relativo accantonamento del medesimo Ministero.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 08. Mammola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. I pedaggi autostradali sono ridotti del 40 per cento ai veicoli appartenenti ad imprese artigiane che esercitino l'attività di trasporto di cose per conto di terzi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che abbiano sede in paesi dell'Unione europea e che siano in regola con le norme riguardanti l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, utilizzando parzialmente il relativo accantonamento del medesimo Ministero.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 010. Mammola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. Alle imprese artigiane che esercitino l'attività di trasporto di cose per conto di terzi è concesso un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per il pagamento di pedaggi autostradali nonché delle spese per il trasporto di autisti ed automezzi a bordo di navi che esercitino servizi di cabotaggio o traghettamento su porti nazionali.

2. Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che abbiano sede in paesi dell'Unione europea e che siano in regola con le norme riguardanti l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci possono richiedere al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un contributo pari al 50 per cento delle spese sostenute in Italia per il pagamento dei pedaggi autostradali nonché delle spese sostenute per il trasporto di autisti ed automezzi a bordo di navi che effettuino servizi di cabotaggio o traghettamento fra porti italiani.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, utilizzando parzialmente il relativo accantonamento del medesimo Ministero.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 03. Mammola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. Alle imprese artigiane che esercitino l'attività di trasporto di cose per conto di terzi è concesso un credito di imposta pari al 40 per cento delle spese sostenute per il pagamento di pedaggi autostradali nonché delle spese per il tra-

sporto di autisti ed automezzi a bordo di navi che esercitino servizi di cabotaggio o traghettamento su porti nazionali.

2. Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che abbiano sede in paesi dell'Unione europea e che siano in regola con le norme riguardanti l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci possono richiedere al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un contributo pari al 40 per cento delle spese sostenute in Italia per il pagamento dei pedaggi autostradali nonché delle spese sostenute per il trasporto di autisti ed automezzi a bordo di navi che effettuino servizi di cabotaggio o traghettamento fra porti italiani.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, utilizzando parzialmente il relativo accantonamento del medesimo Ministero.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 06. Mammola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. Alle imprese artigiane che esercitino l'attività di trasporto di cose per conto di terzi è concesso un credito di imposta pari al 40 per cento delle spese sostenute per il pagamento di pedaggi autostradali ovvero delle spese per il trasporto di autisti ed automezzi a bordo di navi che esercitino servizi di cabotaggio o traghettamento su porti nazionali.

2. Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che abbiano sede in paesi dell'Unione europea e che siano in regola con le norme riguardanti l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci possono richiedere al Ministero del tesoro, del bi-

lancio e della programmazione economica un contributo pari al 40 per cento delle spese sostenute in Italia per il pagamento dei pedaggi autostradali ovvero delle spese sostenute per il trasporto di autisti ed automezzi a bordo di navi che effettuino servizi di cabotaggio o traghettamento fra porti italiani.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, utilizzando parzialmente il relativo accantonamento del medesimo Ministero.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 02. Mammola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. Alle imprese artigiane che esercitino l'attività di trasporto di cose per conto di terzi è concesso un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per il pagamento di pedaggi autostradali.

2. Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che abbiano sede in paesi dell'Unione europea e che siano in regola con le norme riguardanti l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci possono richiedere al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un contributo pari al 50 per cento delle spese sostenute in Italia per il pagamento dei pedaggi autostradali.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica per l'anno 2000, utilizzando parzialmente il relativo accantonamento del medesimo Ministero.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 05. Mammola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. Alle imprese artigiane che esercitino l'attività di trasporto di cose per conto di terzi è concesso un credito di imposta pari al 45 per cento delle spese sostenute per il pagamento di pedaggi autostradali.

2. Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che abbiano sede in paesi dell'Unione europea e che siano in regola con le norme riguardanti l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci possono richiedere al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un contributo pari al 45 per cento delle spese sostenute in Italia per il pagamento dei pedaggi autostradali.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, utilizzando parzialmente il relativo accantonamento del medesimo Ministero.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 04. Mammola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. Alle imprese artigiane che esercitino l'attività di trasporto di cose per conto di terzi è concesso un credito di

imposta pari al 40 per cento delle spese sostenute per il pagamento di pedaggi autostradali.

2. Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che abbiano sede in paesi dell'Unione europea e che siano in regola con le norme riguardanti l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci possono richiedere al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un contributo pari al 40 per cento delle spese sostenute in Italia per il pagamento dei pedaggi autostradali.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, utilizzando parzialmente il relativo accantonamento del medesimo Ministero.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 07. Mammola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. Alle imprese artigiane nazionali che esercitino l'attività di trasporto di cose per conto di terzi è concesso un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per il pagamento dei pedaggi autostradali.

2. Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che abbiano sede in paesi dell'Unione europea e che siano in regola con le norme riguardanti l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci possono richiedere un contributo pari al 50 per cento delle spese sostenute in Italia per il pagamento di pedaggi autostradali.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di

base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, utilizzando parzialmente il relativo accantonamento del medesimo Ministero.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 011. Mammola.

ART. 3.

Sopprimere il comma 1.

3. 1. Boghetta.

Sopprimere il comma 2.

3. 2. Boghetta.

EMENDAMENTO PRESENTATO AL TITOLO
DEL DECRETO-LEGGE.

Sostituire il titolo con il seguente: Modifiche all'articolo 48, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 45, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Tit. 1. Bosco, Chincarini, Caparini.

(A.C. 7135 - sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

la Commissione europea sollecita il Governo ad avviare la fase di recupero del *bonus fiscale* ottenuto dagli autotrasportatori italiani negli anni 1992, 1993 e 1994;

il Governo ha presentato al Senato il disegno di legge n. 4527, giudicato, così come presentato, inaccettabile dagli autotrasportatori, che vengono chiamati a dover restituire il *bonus fiscale*;

le associazioni degli autotrasportatori ne hanno fatto oggetto di vertenza e nella soluzione della stessa si è convenuto di concordare con le associazioni medesime le modifiche da apportare al disegno di legge predisposto,

impegna il Governo

a non proseguire nella richiesta di esame del disegno di legge di cui in premessa se non dopo aver esperito ogni possibile concertazione con le parti interessate.

9/7135/1. Bocchino, Savarese.

La Camera,

premesso che:

il prezzo del gasolio in Italia ha raggiunto un livello difficilmente sostenibile che pone fuori mercato le imprese nazionali di autotrasporto;

la differenza maturata rispetto al prezzo medio europeo è di oltre 200 lire per litro;

così come avvenuto in Francia, Belgio, Spagna ed Olanda, anche gli autotrasportatori italiani hanno chiesto al Governo di sostenere la richiesta del gasolio professionale a livello europeo;

con il gasolio professionale si potrà intervenire con provvedimenti specifici per il settore dell'autotrasporto;

impegna il Governo

a sostenere con la dovuta decisione l'istituzione in Europa del gasolio professionale.

9/7135/2. (Testo così modificato nel corso della seduta) Savarese, Bocchino.

La Camera,

premesso che:

il Comitato dell'albo degli autotrasportatori ha approvato in data 14 dicembre 1999 la proposta di incremento delle tariffe di trasporto del 7,9 per cento;

il Ministro dei trasporti e della navigazione ha deliberato come incremento nell'anno 2000 la percentuale del 2,5 per cento;

gli autotrasportatori continuano a subire l'incremento costante dei costi, non ultimo di quello del gasolio;

impegna il Governo

e, in particolare, il Ministro dei trasporti e della navigazione, ad avviare nei tempi previsti dalla legge n. 298 del 1974 le procedure che consentono di emanare, con decorrenza dal 1° gennaio 2001, un aumento delle tariffe pari al tasso di inflazione reale maturato nell'anno 2000.

9/7135/3. Galeazzi, Savarese, Bocchino.

La Camera,

premesso che:

il Ministro dei trasporti e della navigazione si è impegnato a presentare e sostenere nella Conferenza Stato-Città la proposta di escludere dall'imposta di pubblicità effettuata sui veicoli la semplice indicazione del nome dell'impresa;

l'indicazione del nominativo dell'impresa costituisce elemento identificativo degli operatori del trasporto ed è un elemento che determina maggior sicurezza sulle strade;

in Europa l'imposta di pubblicità, come in vigore in Italia, non ha paragoni;

impegna il Governo

a sostenere la richiesta di eliminazione dell'imposta di pubblicità laddove siano indicati il nome ed i riferimenti strettamente connessi all'impresa.

9/7135/4. Urso, Savarese, Bocchino.

La Camera,

impegna il Governo

ad attivare efficaci ed immediati controlli su strada e presso le dogane interne e di frontiera intesi:

ad evitare l'ingresso e la circolazione sul territorio italiano di veicoli di paesi terzi non in regola con le norme che disciplinano i trasporti internazionali in materia di autorizzazioni al trasporto internazionale, di pesi e dimensioni dei veicoli e di loro caratteristiche tecniche che ne assicurino la sicurezza della circolazione;

a controllare che alla guida dei veicoli immatricolati in Italia ed in altri Stati membri dell'Unione europea siano utilizzati conducenti in regola con le norme sul lavoro dipendente, contrastando la diffusissima pratica di utilizzare autisti (sovente extracomunitari) non in regola con le norme sul lavoro dipendente;

a contenere nelle trattative bilaterali con Paesi terzi il rilascio di autorizzazioni bilaterali in maniera tale da contribuire ad una bilanciata distribuzione dei traffici tra i vettori italiani e quelli del Paese parte dell'accordo;

ad attivarsi, presso la Commissione CE e gli altri Stati membri interessati al problema, per trovare una soluzione che elimini i gravissimi ostacoli derivanti alla libera circolazione delle merci dalla continua diminuzione di ecopunti, che rischia di escludere i nostri vettori dai trasporti attraverso l'Austria.

9/7135/5. Matteoli, Savarese, Bocchino.

La Camera,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto;

premesso che:

l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, prevede che gli operatori economici « qualora i ricavi ... conseguiti in un anno intero non abbiano superato l'ammontare di lire 360 milioni, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili... »;

il limite di 360 milioni di lire di ricavi di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, appare anacronistico ed inidoneo a caratterizzare la tipologia d'impresa cosiddetta minore;

sembra necessario rivedere il menzionato limite di 360 milioni di lire per tutte le categorie,

in sostanza si ripropongono al presente le medesime istanze che avevano suggerito in passato al legislatore di elevare il limite per l'esonero dalla contabilità ordinaria;

l'articolo 3, primo comma, della legge 29 febbraio 1980, n. 31, modificando l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ha elevato temporaneamente a lire 480 milioni il limite dei ricavi annui, già fissato in lire 360 milioni dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1977, n. 888, ai fini, rispettivamente, dell'esonero delle imprese dalla tenuta delle scritture contabili ordinarie e della facoltà per le stesse di tenere la contabilità semplificata nell'esercizio di avvio dell'attività;

le ragioni che consigliarono detta elevazione (da 360 a 480 milioni di lire) sono, a loro volta, le stesse che mossero il legislatore nel 1977 ad elevare il limite da 180 a 360 milioni di lire: il perdurare di

una congiuntura economica caratterizzata da un elevato tasso di inflazione e l'esigenza di non gravare con eccessivi oneri contabili sulle imprese cosiddette minori che nell'arco degli ultimi tre anni hanno registrato maggiori incrementi in termini monetari ma non una sostanziale crescita della loro potenzialità economica;

al presente oltre al permanere delle condizioni citate va aggiunto il diverso contesto economico nel quale si trovano ad operare le imprese, caratterizzato da un significativo allargamento dei confini di mercato e dalle opportunità offerte dalla « Nuova economia »;

i fattori economici, che interagiscono costantemente tra loro, determinano un sensibile aumento del volume degli scambi a fronte del quale non è possibile registrare un proporzionale *trend* positivo di crescita di ricchezza reale;

in questo modo imprese con utili ridotti e scarsa propensione all'investimento si trovano ad amministrare i fatti di gestione con strumenti contabili eccessivi e costosi a causa del mero superamento del limite di 360 milioni di lire di ricavi;

la modifica normativa, ancorché orientata a risolvere un problema particolarmente sentito dagli operatori del settore dell'autotrasporto, interesserebbe positivamente tutto l'universo della piccola impresa,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa di sua competenza al fine di modificare il limite di ricavi previsto per l'esonero dal regime di contabilità ordinaria da lire 360 milioni a lire 600 milioni di ricavi.

9/7135/6. Mammola.

La Camera in sede di esame dell'A.C. n. 7135;

premesso che,

l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 600 — così come modificato dall'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 — stabilisce che le società di persone e le imprese individuali di autotrasporto che abbiano conseguito in un anno intero ricavi non superiori a lire 360 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero non superiori a lire 1 miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerati dall'applicazione del regime della contabilità ordinaria;

l'articolo 19 dello stesso decreto n. 600 del 1973, nonché le disposizioni contenute nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, stabiliscono che gli esercenti di arti e professioni possano optare con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, per il regime della contabilità ordinaria, anche in caso di compensi dell'anno precedente non superiori a 360 milioni;

tenuto conto che il limite di 360 milioni non risulta più essere rappresentativo della redditività delle piccole imprese soprattutto nell'ipotesi di svolgimento dell'attività in società di persone;

impegna il Governo

ad emanare un regolamento per incrementare il predetto limite di 360 milioni fino ad un importo almeno pari al lire 600 milioni.

9/7135/6 (Nuova formulazione) Mammina, Savarese, Rogna Manassero di Costigliole, Bosco, Raffaldini, Tuccillo, Riva, Voglino, Teresio Delfino.

La Camera,

esaminato l'A.C. 7135 recante « Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto »;

premesso che la Commissione delle Comunità europee, con la decisione 93/946/CEE del 9 giugno 1993 e con la deci-

sione 97/270/CE del 22 ottobre 1996, confermate dalle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 gennaio 1998 e del 19 maggio 1999, ha stabilito l'illegittimità del credito di imposta concesso agli autotrasportatori italiani negli anni 1992, 1993 e 1994 chiedendone la restituzione;

considerato che il suddetto credito di imposta è stato dichiarato illegittimo in quanto il Governo italiano non ha notificato l'aiuto alla citata Commissione delle Comunità europee come invece stabilisce l'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea medesima;

impegna il Governo

a verificare che per i benefici concessi con il presente decreto-legge non sussiste l'obbligo di notifica alla Commissione delle Comunità europee come prevede l'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità stessa e darne comunicazione diretta alle associazioni degli autotrasportatori.

9/7135/7. Caparini, Bosco, Chincarini.

La Camera,

esaminato l'A.C. 7135 recante « Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto »;

premesso che la Commissione delle Comunità europee, con la decisione 93/946/CEE del 9 giugno 1993 e con la decisione 97/270/CE del 22 ottobre 1996, confermate dalle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 gennaio 1998 e del 19 maggio 1999, ha stabilito l'illegittimità del credito di imposta concesso agli autotrasportatori italiani negli anni 1992, 1993 e 1994 chiedendone la restituzione;

considerato che il suddetto credito di imposta è stato dichiarato illegittimo in quanto il Governo italiano non ha notificato l'aiuto alla citata Commissione delle Comunità europee come invece stabilisce l'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea medesima;

tenuto conto che presso la VI Commissione finanze e tesoro del Senato è iniziata la discussione dell'A.S. 4527 che contiene disposizioni per recuperare la somma totale di lire 1.803 miliardi, somma questa corrispondente al valore delle imposte non versate relativamente agli anni 1992, 1993 e 1994 più gli interessi;

impegna il Governo

a predisporre gli opportuni interventi affinché il recupero delle suddette somme venga concordato con le associazioni di categoria nel rispetto delle disposizioni comunitarie.

9/7135/8. (Nuova formulazione) Bosco, Chincarini, Caparini.

La Camera,

esaminato l'A.C. 7135 recante « Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto »;

premesso che:

la legge 24 luglio 1998, n. 245 (Misure urgenti per l'autotrasporto), ha assegnato, al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, la somma di lire 114 miliardi per lo svolgimento delle proprie funzioni;

la legge 26 febbraio 1999, n. 40 (Disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto), ha assegnato allo stesso comitato un'ulteriore somma di lire 140 miliardi;

l'articolo 45, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, attribuisce al comitato la somma di lire 90 miliardi;

considerato che il decreto-legge in esame prevede un aumento di 40 miliardi che saranno gestiti dal comitato stesso;

impegna il Governo

a presentare al Parlamento, entro il 31 dicembre 2000, una relazione relativa al-

l'utilizzo dei fondi assegnati con le leggi di cui in premessa.

9/7135/9. Chincarini, Bosco, Caparini.

La Camera,

esaminato l'A.C. 7135 recante « Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto »;

considerato che le disposizioni vigenti in materia di riduzioni di premi INAIL nel settore dell'autotrasporto si riferiscono esclusivamente ai dipendenti delle imprese di autotrasporto per conto di terzi;

impegna il Governo

a predisporre gli opportuni interventi affinché le suddette riduzioni di premi INAIL siano previste anche per gli artigiani appartenenti alla categoria dell'autotrasporto.

9/7135/10. Alborghetti, Bosco, Chincarini, Caparini.

La Camera,

premesso che:

con l'intesa sottoscritta con gli autotrasportatori il Governo si è impegnato ad estendere la spendibilità delle spese non documentabili detraibili fiscalmente alle imprese aventi ricavi superiori ai 360 milioni;

la misura si rende necessaria per non penalizzare la gran parte delle piccole imprese soprattutto quelle a carattere familiare che esercitano l'attività di autotrasporto di merci per conto terzi;

impegna il Governo

ad elevare, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2000 il limite di 360 milioni ad 800 milioni.

9/7135/11. Volontè, Cutrufo, Teresio Delfino, Grillo, Tassone.

La Camera,

premesso che:

il Governo ha presentato al Senato il disegno di legge n. 4527 che detta le norme per il recupero del credito di imposta concesso sotto forma di *bonus* fiscale negli anni 1992, 1993, 1994 agli autotrasportatori italiani;

il Governo, come ha riconosciuto ieri nella sua relazione il sottosegretario ai trasporti onorevole Giordano Angelici, si è impegnato a concordare con le associazioni degli autotrasportatori le modifiche al testo presentato;

la situazione dell'autotrasporto resta di grave precarietà causa l'elevata differenza esistente tra il prezzo del gasolio, corrisposto in Italia, e quello medio europeo che non sarà sanata dallo stanziamento delle somme messe a disposizione per gli anni a venire;

il Governo ha riconosciuto, anche se con notevole ritardo, la necessità di perseguire la strada che a livello europeo altri Paesi, come la Francia, il Belgio, la Spagna, l'Olanda hanno intrapreso per sostenere l'istituzione del gasolio professionale per l'autotrasporto;

impegna il Governo

a sostenere l'istituzione in Europa del gasolio professionale a livello europeo e ad assumere iniziative di sua competenza al fine di rinviare la discussione del disegno di legge n. 4527 fintanto che non saranno concordate le opportune modifiche.

9/7135/12 (nuova formulazione). Cutrufo, Teresio Delfino, Volontè, Grillo, Tascone.

La Camera,

poiché il volume di affari di 360 milioni limita la tenuta delle scritture contabili obbligatorie per la contabilità ordi-

naria, e tale importo sembra inadeguato ed inidoneo a caratterizzare le imprese minori,

poiché la categoria degli autotrasporti in conto terzi affronta direttamente i costi immediati dell'attività, anche della committenza anticipando le somme a copertura dei costi con la diretta conseguenza delle « gonfiature » del volume di affari,

impegna il Governo

ad elevare l'attuale limite di 360 milioni per l'esonero dal regime di contabilità ordinaria per la tenuta delle scritture contabili obbligatorie, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, per le aziende di autotrasporto per conto terzi.

9/7135/13. Ciapucci.

La Camera,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167 recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto,

premesso che,

il comitato dell'albo degli autotrasportatori ha approvato in data 14 dicembre 1999 la proposta di incremento delle tariffe di trasporto del 7,9 per cento;

il ministro ha deliberato come incremento nell'anno 2000 la percentuale del 2,5 per cento;

gli autotrasportatori continuano a subire l'incremento costante dei costi non ultimo quello del gasolio,

impegna il Governo

ad avviare nei tempi previsti dalla legge n. 298 del 1974 le procedure che gli consentano di emanare con decorrenza dal 1/1/2001 un aumento delle tariffe pari al tasso di inflazione reale maturato nell'anno 2000.

9/7135/14. Giovine, Mammola.